

Regolamento per la concessione dei contributi regionali per gli interventi in materia di situazioni da rischio amianto di cui agli articoli 7, comma 1, ed 8, commi 1 e 3, della legge regionale 12 settembre 2001, n. 22 (Disposizioni in materia di situazioni da rischio amianto).

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi previsti dalla legge regionale 12 settembre 2001, n. 22 (Disposizioni in materia di situazioni da rischio amianto), articoli 7, comma 1, ed 8, commi 1 e 3, e destinati rispettivamente:
 - a) al rimborso alle Aziende sanitarie regionali degli oneri sostenuti per l'erogazione dei contributi per le spese per prestazioni sanitarie e socio-assistenziali e per la tutela legale a favore dei residenti sul territorio regionale affetti da patologie correlabili all'amianto;
 - b) alle Aziende sanitarie regionali per la realizzazione di progetti di ricerca sulla prevenzione primaria, secondaria e sul trattamento delle patologie correlabili all'amianto;
 - c) alle Associazioni esposti all'amianto aventi sede nel territorio regionale a titolo di sostegno economico per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

Art. 2

(Rimborso alle Aziende sanitarie regionali degli oneri sostenuti per l'erogazione dei contributi a favore delle persone affette da malattie correlabili all'amianto)

1. Le prestazioni sanitarie e socio-assistenziali che comportano oneri per i quali è autorizzata la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 22/2001 sono strettamente riferite alla presenza di patologie correlabili all'amianto e sono:
 - a) accertamenti sanitari:
 - 1) visite specialistiche;
 - 2) esami ematochimici di laboratorio;
 - 3) spirometria di base e/o completa;
 - 4) broncoscopia;
 - 5) diffusione alveolo-capillare del CO;
 - 6) radiografia del torace;
 - 7) TAC polmonare;
 - 8) ricerca dei corpuscoli dell'asbesto;

- 9) biopsie pleuriche e/o polmonari;
 - 10) eventuali ulteriori prescrizioni e accertamenti richiesti dallo specialista;
- b) assistenza domiciliare integrata erogata dal distretto di competenza, previa motivata richiesta del medico di medicina generale.
2. I contributi sono altresì concessi per un ciclo annuale di cure termali.
 3. Qualora gli accertamenti sanitari di cui al comma 1, lettera a), siano usufruiti in strutture ubicate all'estero, si applica la normativa vigente in materia di prestazioni di altissima specializzazione effettuate all'estero (DM 3-11-1989 - Criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali in forma indiretta presso centri di altissima specializzazione all'estero - e successive modificazioni) e ove ciò comporti la compartecipazione alla spesa, il soggetto che ha fruito delle prestazioni ha diritto al rimborso.
 4. Le spese per la tutela legale per le quali sussiste il diritto al contributo sono quelle relative all'assistenza legale, alle perizie tecniche ed agli oneri derivanti da eventuale soccombenza nelle vertenze instaurate nei confronti degli Enti competenti ai fini del riconoscimento della malattia professionale o derivante da causa di servizio per patologie correlabili all'amianto.
 5. I contributi sono concessi a condizione che le persone interessate siano iscritte nel Registro regionale dei mesoteliomi e delle altre neoplasie correlabili all'esposizione all'amianto o nel Registro regionale degli esposti, ovvero a condizione che la segnalazione o la domanda per l'iscrizione nei predetti registri siano state effettuate antecedentemente alla presentazione della domanda per il riconoscimento della malattia professionale.
 6. I contributi sono riferiti alle spese sostenute dalle persone affette da malattie correlabili all'amianto nel periodo intercorrente fra la data di presentazione della domanda per il riconoscimento della malattia professionale o derivante da causa di servizio e la conclusione del relativo procedimento e sono corrisposti in misura pari alle spese sostenute.
 7. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7, commi 2, 3 e 4, della legge regionale 22/2001, le Aziende sanitarie regionali presentano alla Direzione centrale salute e protezione sociale, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello nel quale sono stati erogati i contributi, la richiesta di rimborso corredata da un elenco riepilogativo contenente l'indicazione dei soggetti che hanno fruito del contributo e dei relativi importi. Per l'anno in corso il termine è fissato al 30 giugno 2006.

Art. 3

(Contributo alle aziende sanitarie regionali per progetti di ricerca)

1. La domanda per la concessione dei contributi alle Aziende sanitarie regionali per la realizzazione di progetti di ricerca di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 22/2001 è presentata alla Direzione centrale Salute e Protezione sociale, entro il giorno 1 marzo di ogni anno corredata del progetto di ricerca e del preventivo di spesa.
2. I contributi sono concessi previo parere della Commissione regionale sull'amianto sui progetti di ricerca presentati alla Direzione centrale Salute e Protezione sociale dalle Aziende sanitarie regionali. A tal fine i progetti medesimi sono trasmessi alla Commissione entro sessanta giorni dal ricevimento.

3. La Direzione centrale Salute e Protezione sociale valuta i progetti presentati sulla base dei seguenti criteri:
 - a) attinenza alle finalità previste dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale 22/2001 (prevenzione primaria e secondaria e trattamento delle malattie correlabili all'amianto);
 - b) qualità del progetto in termini di:
 - 1) completezza della documentazione scientifica;
 - 2) attualità ed originalità della ricerca;
 - 3) adeguatezza dei curricula scientifici dei partecipanti;
 - 4) accessibilità documentata ad idonee strutture di supporto alla ricerca;
 - 5) rapporto costi/benefici rispetto ai risultati attesi alla conclusione della ricerca;
 - c) valorizzazione delle potenzialità scientifiche regionali;
 - d) rilevanza nazionale ed internazionale;
 - e) tempi di realizzazione.
4. I contributi sono concessi fino ad un massimo dell'80% della spesa preventivata ammessa a finanziamento per ciascun progetto e, comunque, fino a concorrenza delle risorse disponibili.
5. In sede di concessione si provvede alla contestuale erogazione del 70% del contributo concesso. Il saldo è erogato previa approvazione del rendiconto dell'intera spesa sostenuta per la realizzazione del progetto corredato da una relazione tecnica illustrativa dei risultati raggiunti, che deve pervenire alla Direzione centrale salute e protezione sociale entro 90 giorni dalla conclusione del progetto. Detto termine può essere prorogato a seguito di motivata istanza dell'Azienda beneficiaria.

Art. 4

(Contributi alle associazioni)

1. I contributi sono concessi alle singole Associazioni esposti all'amianto aventi sede nel territorio regionale ovvero, qualora consociate in un unico organismo federativo, al medesimo organismo che provvede alla ripartizione dei contributi fra le associate.
2. La domanda per la concessione del contributo è presentata alla Direzione centrale Salute e Protezione sociale, entro il giorno 1 marzo di ogni anno corredata del programma annuale di attività istituzionale e dei relativi costi.
3. In occasione della presentazione della prima domanda di contributo, le Associazioni allegano i documenti prescritti dal comma 2 e copie dell'atto costitutivo e dello statuto.
4. I contributi sono concessi fino ad un massimo del 100% della spesa preventivata ammessa a finanziamento, da determinarsi tenendo conto esclusivamente delle seguenti voci correlate alle attività istituzionali da svolgersi nell'anno di riferimento della richiesta:
 - a) iniziative di sensibilizzazione e di solidarietà alle vittime della pregressa esposizione all'amianto;

- b) convegni e tavole rotonde sulle tematiche specifiche, compresa la pubblicazione di atti;
 - c) assicurazione per attivisti e volontari;
 - d) attività di promozione delle iniziative dell'associazione;
 - e) spese di cancelleria e di dotazione strumentale;
 - f) spese affitto sede ed accessorie;
 - g) spese legali sostenute per l'affiancamento ai soggetti che instaurano procedimenti civili o penali nei confronti di aziende nelle quali si è verificata l'esposizione.
5. I contributi di cui al comma 4 non sono cumulabili con altre forme di contribuzione concesse per le medesime finalità dalla Regione o da altre Amministrazioni pubbliche.
6. I contributi sono ridotti proporzionalmente qualora l'ammontare complessivo delle spese preventivate e riconosciute ammissibili e dei conseguenti importi assegnabili, ai sensi del comma 4, risulti superiore alle risorse disponibili. In sede di concessione si provvede alla contestuale erogazione dell'80% del contributo concesso. Il saldo è erogato previa approvazione del rendiconto della spesa per un importo pari al contributo concesso, che deve pervenire alla Direzione centrale salute e protezione sociale entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento. Detto termine può essere prorogato a seguito di motivata istanza dell'Associazione beneficiaria.

Art. 5

(Disposizione finale)

1. Per quanto non previsto specificamente nel presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modificazioni.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE